

GUIDO ALPA

I costi dei servizi legali per le imprese

Note preliminari sul metodo di rilevazione dei dati e sulla loro organizzazione

1. Premessa

I costi dei servizi legali per le imprese costituiscono oggetto di studio e di discussione solo da qualche anno, essendo per il passato l'intera materia affidata all'autonomia privata e ai correttivi indicati dalle diverse regole degli ordinamenti nazionali concernenti l'attività svolta in giudizio dagli avvocati e l'attività di consulenza svolta, più in generale, dagli esperti di diritto.

A cominciare dalla loro creazione per finire con la loro estinzione le imprese necessitano di servizi legali. Gli *atti di organizzazione* dell'imprenditore per acquisire i capitali, la sede, gli impianti, i macchinari, i dipendenti, le scorte; per creare gli atti distintivi, la rete di distribuzione, i contatti e le operazioni di vendita di prodotti e servizi; nonché tutti gli atti per la costituzione di società, per gli accordi tra soci, e tutte le operazioni finanziarie necessarie o utili per sostenere conservare l'attività d'impresa; gli *atti di esecuzione*, nonché i *contratti* con finanziatori, fornitori, ausiliari, intermediari, consumatori; ed infine tutte le *controversie*, con la pubblica Amministrazione, con i concorrenti, con gli altri imprenditori e con i consumatori costituiscono – in via semplificata – la grande massa di attività che i giuristi, in particolare gli avvocati, svolgono a favore delle imprese, sul piano interno e sul piano internazionale: un'attività essenziale alla loro vita e alla loro sopravvivenza, essenziale allo sviluppo economico del Paese e quindi per l'intera collettività.

In questo scenario molti sono i soggetti che assumono il ruolo di protagonisti, di comprimari o di comparse. Gli avvocati – nonostante le perplessità che qualche sociologo aveva sollevato anni fa, senza però poi insistere successivamente sulla tesi (Macaulay, *Non Contractual Relations in Business*, in *Am. Soc. Rev.*, 1969) che era stata ampiamente confutata – esercitano un ruolo essenziale in ciascuna fase della vita dell'impresa e quindi i loro "servizi" debbono essere calcolati anche sotto il profilo dei *benefici*; è tuttavia evidente che mentre i costi sono agevolmente individuabili – sempre che il loro calcolo sia corretto e verificabile – i benefici appartengono al mondo delle valutazioni discrezionali, impalpabili, spesso non quantificabili; di qui la tendenza a non tenerne conto, falsando quindi i risultati dell'analisi *costi-benefici*. E' un dato comune a tutte le ricerche susseguitesesi negli ultimi anni in questa materia, di cui si tratterà in conclusione di queste brevi note.

In limine al discorso corre l'obbligo di effettuare alcune precisazioni, che costituiscono altrettanti indici di lettura del fenomeno in esame.

Innanzitutto, si deve tener conto del fatto che le situazioni oggetto della ricerca presentano connotati tra loro non sempre (anzi molto spesso) non omogenei: (i) la disciplina dei compensi degli avvocati, che si risolve in altrettanti costi per le imprese, è modellata nei diversi Paesi del mondo da tradizioni, prassi e regole assai variegate; (ii) l'assoggettamento dei compensi a regole – dettate dal legislatore, dall'Amministrazione pubblica, suggerite dalle organizzazioni professionali, di per sé non costituisce un "costo" in senso proprio, ed in ogni caso il fatto della loro esistenza non si può aprioristicamente assumere come un "limite" alla libera negoziazione sul mercato e quindi ad un aggravio delle spese accollate alle imprese, perché le tariffe, i calmieri, le verifiche si congruità possono essere rivolte a tutelare gli interessi economici delle imprese e ad assicurare loro parità di trattamento; (iii) al contrario, gli accordi tra imprese per limitare questi costi costituiscono uno strumento di restrizione della concorrenza, e tali appaiono anche le direttive centrali diramate da holding, società controllanti, società singole agli uffici periferici, privati della libertà di concordare direttamente con il professionista incaricato il compenso da corrispondergli, là dove esso sia, per natura, settore, oggetto, liberamente negoziabile; (iv) la posizione degli avvocati non può essere confusa né con quella dei legali interni, né, all'esterno delle strutture dell'impresa, con quella dei notai e dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, dei consulenti tributari, dei consulenti finanziari, degli analisti, delle società di revisione; (v) l'attività svolta dagli avvocati in giudizio deve seguire le regole processuali dettate dall'ordinamento e pertanto le fasi del processo, la sua durata, i suoi costi non sono governabili dall'avvocato ma dipendono da fattori esterni; (vi) anche il risultato ottenuto non dipende – esclusivamente – dall'avvocato in quanto la sua attività in giudizio è mediata dal giudice (quindi dai suoi tempi, dalla sua capacità, dalla sua abilità, dalla sua attitudine al lavoro etc.); (vii) ancora, l'adozione di tecniche acceleratorie – quali ad es. l'impostazione del processo telematico – non dipende dall'avvocato ma dalle decisioni assunte in sede pubblica.

In questo settore dunque, per tanto ragioni che dipendono dalla tradizione, dalla storia, dalla formazione delle classi dirigenti, dalla struttura amministrativa, dall'esercizio delle competenze istituzionali e professionali, e da tanti altri fattori, l'adozione dei criteri economici di valutazione - criteri economici che si riferiscono ad un mercato libero in cui gli attori si muovono liberamente e a proprio rischio - deve essere corretta, in modo da tener conto di tutte le variabili sopra sommariamente esposte. Raccomandazione che diviene ancor più ovvia quando la comparazione e le operazioni di controllo si effettuano non su una attività soltanto o su di una sola categoria professionale, ma su una pletora di categorie professionali, che abbracciano competenze tra loro disparate, come è accaduto in alcune ricerche di cui si dirà oltre nelle quali gli avvocati sono accomunati agli architetti, ai medici, etc.

Quando non si ricorre a precisazioni, specificazioni, avvertimenti si rischia di dare credito a pericolose approssimazioni e di radicare perniciosi equivoci, i quali a loro volta generano errate convinzioni e e quindi errate decisioni.

Innanzitutto occorre muovere da una definizione stipulativi di "servizi legali per le imprese" (per i primi ragguagli v. Alpa, *I custodi del diritto. Avvocatura, mercato, politica*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007, p. 143 ss.).

Nella nostra esperienza, nella quale si tiene conto della ripartizione delle attività aventi ad oggetto questioni di natura giuridica secondo i modelli consegnati da una risalente tradizione e secondo aree delimitate dalla riserva e dalla competenza professionali, il significato di "servizi legali per le imprese" assume contorni circoscritti, essendo esso primieramente riferito all'attività difensiva svolta in giudizio dagli avvocati iscritti agli albi, all'attività di consulenza, di conduzione di trattative e di redazione di atti e di costruzione di operazioni economiche svolte dagli avvocati, alla composizione e/o risoluzione delle controversie per via transattivi, conciliativa e arbitrale. Non si considerano incluse, normalmente, in questa espressione l'attività svolta dai notai, in quanto primieramente destinata alla confezione di atti pubblici, e l'attività svolta dai dottori commercialisti, in quanto primieramente destinata alla redazione di operazioni contabili, né l'attività in senso lato legale svolta dagli uffici interni alle imprese. E' chiaro che tutte queste attività costituiscono in senso lato "servizi legali", ma, salve le eccezioni previste dalla legge, l'avvocato iscritto all'albo non può svolgere un impiego in regime di rapporto dipendente da altri, e quindi anche se provvisti del titolo di avvocato, i dipendenti delle imprese non sono inclusi nella categoria ed i loro costi non dovrebbero essere calcolati nel coacervo complessivo dell'incidenza dei servizi legali sui costi complessivi dell'attività d'impresa.

L'oggetto e i soggetti di questo scenario sono tuttavia mutevoli: vi sono Paesi, in Europa, nei quali i giuristi dipendenti delle imprese - i c.d. giuristi d'impresa - sono iscritti agli albi degli avvocati (come ad es. in Spagna); vi sono avvocati che possono svolgere il loro lavoro in qualità di dipendenti di altri avvocati (come in Francia); vi sono avvocati, come i barristers inglesi, che non potendo acquisire incarichi direttamente dai clienti, ma solo dai solicitors, non potrebbero essere a rigore inclusi tra i soggetti della cui attività e del cui costo tener conto - per la loro incidenza indiretta - nella disamina dei servizi legali per le imprese, essendo piuttosto i loro costi riversati sui solicitors e da questi sulle imprese.

Occorre poi muovere dalle finalità che si intendono perseguire esaminando i costi dei servizi legali per le imprese. Vi sono infatti finalità esplicitate e finalità non esplicitate, finalità immediate e finalità remote, e così via.

Se si considerano in ordine temporale le ricerche che hanno avuto maggiore diffusione e quindi maggior impatto nelle discussioni e nei provvedimenti assunti di recente in materia, si debbono annoverare:

(i) lo studio predisposto dal Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, Committee on Competition Law and Policy dell'OCDE, pubblicato il 23 febbraio 2000, con il titolo *Competition in Professional Services*; si tratta dei risultati duna tavola rotonda sui servizi professionali; lo scopo dell'analisi consisteva nell'accertare se la regolamentazione dei professionali - in materia di accesso, comportamento, riserve di attività, modalità di organizzazione - potesse in modo diretto o indiretto avere l'effetto di limitare la concorrenza sul mercato dei servizi professionali, incrementando i prezzi, riducendo la varietà e l'innovazione nei servizi;

(ii) lo studio realizzato per la Commissione europea, DG Concorrenza, da Paterson, Fink, Ogus et alii, su *L'impatto economico della regolamentazione nel settore delle professioni liberali in diversi Stati membri*, pubblicato nel gennaio 2003;

(iii) la conseguente *Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*, COM (2004) 83 def. del 9 febbraio 2004, Comunicazione della Commissione delle Comunità europee, i cui risultati sono stati raccolti nella direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; questi studi e questi documenti perseguono anch'essi lo

scopo di limitare l'impatto della regolamentazione delle professioni sulla concorrenza ma anche limitare il costo dei servizi legali per le imprese;

(iv) lo studio predisposto dalla European Commission fo the Efficiency of Justice (CEPEJ), intitolato *European judicial systems*, edizione del 2006 (con dati del 2004); lo scopo di questo lavoro consiste nel comprendere i livelli di efficienza dei sistemi di amministrazione della giustizia nei Paesi dell'Unione europea;

(v) i due rapporti , rispettivamente del 2004 e del 2005, della Banca mondiale degli investimenti, dal titolo *Doing Business*, il cui fine dichiarato consiste nel disegnare a beneficio degli investitori potenziali le situazioni locali dei Paesi in via di sviluppo tenendo conto anche della amministrazione della giustizia e delle garanzie del credito, e meno esplicitamente di favorire gli ordinamenti, i modelli, le prassi e quindi le professioni governate dal common law (inglese o statunitense);

(vi) la ricerca del Contro studi della Confindustria su *Una democrazia funzionante per una politica economica riformatrice*, del settembre 2007, in cui, nel quadro ampio della situazione politica ed economica attuale del nostro Paese si fa anche riferimento alla amministrazione della giustizia e ai costi dei servizi legali per le imprese.

Come si intende, il fenomeno può acquistare contorni anche più ampi, investendo i problemi di amministrazione della giustizia e, in questo caso, l'attività degli avvocati diviene uno dei punti focali – quanto alle modalità di esecuzione e al loro corrispettivo – dell'analisi della macchina della giustizia. Temi sui quali il CNF da molto tempo si interroga, effettua proposte , segnala discrasie, quando necessario veicola proteste, a seconda del contesto, dei tempi, degli interlocutori e , soprattutto, delle esigenze dei clienti (imprese o consumatori che siano) al fine di promuovere per conto dell'Avvocatura l'accesso alla giustizia , la soluzione più appropriata dei conflitti , l'offerta migliore dei servizi extragiudiziali.

Veniamo quindi alle ricerche che si sono menzionate.

2. Lo studio dell' OCDE

Tra gli argomenti trattati, oltre alle regole di accesso, di comportamento e di riserva di attività, lo studio dell' OCDE si è preoccupato di affrontare la posizione dei consumatori, che avvertono nel settore dei servizi professionali il "fallimento del mercato". Ciò perché i servizi professionali, presentando un alto grado di sapere tecnico, appaiono opachi, sì che i consumatori non sanno misurarne la qualità e il valore; si registra inoltre una asimmetria informativa e anche l'incentivo, là dove determinati servizi sono obbligatori, ad acquisirne di bassa qualità per contenerne il costo.

Di qui alcuni suggerimenti: la diffusione di informazioni sulla qualità del professionista, l'accreditamento di agenzie di rating, il rafforzamento delle regole di responsabilità civile; là dove non sia possibile eliminare la riserva di attività, agevolare l'ingresso nella professione; agevolare l'uso di servizi professionali da parte dei consumatori più disagiati attraverso la diffusione di servizi non professionalmente qualificati se egualmente meritevoli di apprezzamento; favorire la circolazione dei professionisti, così come il riconoscimento delle qualifiche, eliminare gli accordi restrittivi sui prezzi, le restrizioni all'accesso, le limitazioni alla pubblicità veritiera; integrare le commissioni valutative dell'accesso con professionisti non appartenenti alla medesima categoria; stimolare la concorrenza tra associazioni professionali sempre che ciò non dequalifichi il livello dell'attività professionale.

Tuttavia, gli studi comparati delle situazioni in cui versano avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti in Australia, Canada e Stati Uniti hanno dimostrato che l'incremento della concorrenza – dovuto ad una semplificazione delle regole professionali - non ha prodotto automaticamente quale risultato un incremento della qualità del servizio reso (op.cit.,p.20) D'altra parte, là dove le regole sono troppo restrittive e assicurano il raggiungimento di una qualità molto alta, solo poche fasce di consumatori possono acquisire il servizio, mentre gli altri rischiano di rimanerne privi.

Mentre lo studio apprezza il controllo sulla preparazione professionale, sul training e sul comportamento del professionista che abbia superato l'esame di ammissione, in quanto si tratta di barriere che garantiscono la qualità del servizio, e rafforzano la fiducia del cliente, critica l'uso di regole deontologiche per controllare la struttura dell'organizzazione professionale, i messaggi pubblicitari e il marketing, che ritiene invece utili per stimolare la concorrenza (op.cit.p. 22).

Altri suggerimenti riguardano la libera circolazione dei professionisti negli Stati federati e l'armonizzazione delle regole che disciplinano le professioni.

In Italia questi suggerimenti – pur generici nella loro formulazione – sono stati o condivisi dagli organi rappresentativi delle professioni, salvo che per le limitazioni alla struttura (il CNF insiste sulla necessità di mantenere in vita il tipo legale di STP introdotta dal legislatore proprio per l'attività forense, e si oppone alla inclusione nella compagine sociale del socio di mero capitale); le limitazioni alla pubblicità sono cadute con la modificazione del codice deontologico , salve quelle previste per legge, così come sono aperte ad altre professioni (nel nostro caso, ai magistrati) le commissioni di valutazione della competenza professionale effettuata mediante l'esame di Stato.

Se però si scende in dettaglio a considerare le schede e i dati statistici raccolti per formulare questi giudizi ci si avvede che il lavoro dell' OCDE è assai superficiale; ad es., per quanto riguarda l' Italia, i dati risalgono ai primi anni Novanta, e tutte le informazioni concernenti la concorrenza nelle professioni risultano acquisite dall' Autorità di garanzia nel medesimo torno d'anni, facendosi quindi riferimento alle vicende che avevano contrassegnato comportamenti ritenuti illegittimi dall' Autorità a carico di commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, nonché alle conclusioni dell'indagine conoscitiva aperta nel 1994 e conclusasi nel 1997; per l' Avvocatura non solo non si sollevano rilievi negativi , ma non si accenna neppure al problema della conservazione o meno delle tariffe, né si effettuano calcoli concernenti il costo dei servizi per le imprese, né valutazioni comparative dei costi dei servizi tra un Paese e l'altro dell' Unione europea.

3. Lo studio dell' Institut fuer Hoehere Studien (IHS), Wien e la Comunicazione (2004) 83 del 9 febbraio 2004

Lo studio sull'impatto economico della regolamentazione nel settore delle professioni liberali in diversi Stati membri , diretto da Paterson, Fink, Ogus e altri per conto della DG Concorrenza della Commissione europea (presentato nel gennaio 2003) è stato oggetto di discussione nell'ambito dell'attività del CNF, a seguito della adozione della Comunicazione della Commissione sui servizi professionali , nelle diverse occasioni di presenza istituzionale (v. la parte quinta di *Rassegna forense*, 2006, p. 667 ss.). Poiché gran parte dei dati utilizzati dalla Commissione per la redazione della Comunicazione cit. e poi per la redazione della proposta di direttiva sui servizi , e utilizzati anche da Governi e Parlamenti che si sono succeduti in Italia negli ultimi anni per giustificare i loro interventi sono stati desunti da questo studio, occorre esaminare in modo accurato il metodo di lavoro dell' Istituto incaricato di svolgerlo.

Lo studio esamina comparativamente le regole di accesso e di comportamento delle professioni concernenti servizi legali (avvocati e notai) , servizi contabili (commercialisti,ragionieri, revisori, consulenti fiscali) e servizi tecnici (architetti e ingegneri), nonché i servizi farmaceutici (farmacisti privati). L'Italia, insieme con l' Austria e il Lussemburgo appariva come uno dei Paesi maggiormente regolati nel settore, facendo una somma degli indici riguardanti tutte le professioni considerate; ma è evidente che se si sommano gli indici relativi agli avvocati con gli indici relativi ai notai, si falsava già in partenza il dato da valutare, in quanto l'indice riguardante i notai non poteva che apparire il più alto, accedendo a questa professione per *concorso,per un numero limitato di posti,per una riserva assai ampia di atti* concessa agli appartenenti a questa professione; se si comparano gli indici italiani con quelli nei quali la professione di notaio non riconosciuta o non è disciplinata in modo rigido come in Italia – ad es., in Svezia , in Danimarca e nel Regno Unito, i dati raccolti esprimono indici pressoché dimezzati rispetto a quelli che ci riguardano (op.cit.,p. 3).

Lo studio non si occupa solo di regolamentazione: pone a raffronto il fatturato degli esercenti la professione con il numero dei professionisti e con il livello di regolamentazione. Da questa combinazione risulterebbe che il fatturato è più alto là dove sussistono tariffe vincolanti ,nonostante l'alto numero dei professionisti, e senza registrare, rispetto agli altri Paesi, un superiore livello di qualità professionale. Lo studio presume una omogeneità dei livelli qualitativi e segnala il peggioramento della qualità là dove vigono sistemi regolamentari più restrittivi.

E' appena il caso di sottolineare come da questi dati e da questi presupposti non possano che derivare risultati approssimativi, quando non inattendibili. Il fatturato, di per sé, dovrebbe essere correlato con il numero dei professionisti impiegati, con il numero dei dipendenti, con il numero di cause, e con il prezzo medio di ogni prestazione ; è evidente che se non si scorporano questi fattori è ben difficile stabilire quale sia l'incidenza delle tariffe sul fatturato; d'altra parte è fin troppo noto che anche in Paesi nei quali la regolamentazione era meno rigida di quanto non lo fosse in Italia, come nel Regno Unito, i costi della giustizia fossero, già all'epoca dello studio di Vienna, del tutto proibitivi per il "consumatore medio" (v. Cranston, *How Law Works. The Machinery and Impact of Civil Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2006, e Alpa, op.cit.,p. 157 ss.)

Quanto al profilo della asimmetria informative nel mercato dei servizi legali lo studio viennese ha prestato il fianco a critiche ficcanti: innanzitutto ha senso parlare di asimmetria informative per questo tipo di mercato, dal momento che il tipo di informazioni da fornire al cliente perché valuti la qualità del servizio implicherebbe una sua compiuta formazione giuridica? e ha senso parlare di asimmetrie informative rispetto a servizi di contenuto così variegato come quelli di natura legale? Questi interrogativi portano a concludere che questo particolare tipo di mercato richiede regole a sé e quindi valutazioni a sé che non possono essere effettuate impiegando i consueti parametri utilizzati per i prodotti industriali o commerciali e per i servizi di tipo diverso da quelli professionali (Stephen, *The Market Failure Justification for the Regulation of Professional Service Markets and the Characteristics of Consumers*, in European University Institute, 2004 EU Competition Law and Policy Workshops/Proceedings).

Allo stesso modo, la presunzione da cui muovono i coordinatori dello studio, e cioè che un indice di maggiore regolamentazione di per sé costituirebbe un fattore negativo per la concorrenza e per la qualità dei servizi resi ai consumatori è fallace, come dimostra, sulla base di argomentazioni di ordine economico, l'analisi di chi, osservando uno dei modelli più liberali del settore, quello olandese, si avvede che la regolamentazione, piuttosto che non il libero mercato e l'autodisciplina, garantisce l'interesse pubblico, molto forte nel settore delle professioni (Hameleers, van der Heuvel Rijnders e Baljé, *Towards a starter protection of public interests in the liberal professions*, ivi, 2004 EU).

E' per questo che non appaiono accettabili i dati – e quindi le conclusioni che se ne sono tratte – risultanti dalla Comunicazione del 2004 sulle professioni legali nel mercato europeo. Intanto, non si è voluto apprezzare il punto di partenza e cioè che i servizi rappresentano (al 2004) il 54% del PIL e il 67% della forza lavoro; un terzo di questi importi è riferibile ai servizi professionali.

La Comunicazione, che, si è già detto, è stata ampiamente esaminata, discussa e criticata dal CNF nelle diverse occasioni istituzionali che si sono via via presentate nel corso del triennio, proietta su questi dati i dati raccolti dall'Istituto di Vienna, aggiungendovi quelli acquisiti dalle Autorità di controllo della concorrenza dei diversi Paesi europei. Il testo rivela che l'Autorità italiana aveva comunicato che il costo dei servizi professionali per le imprese esportatrici raggiungeva il 6% dei costi complessivi (p.7). Non si conoscono le fonti, ma appare già evidente che tra i servizi professionali considerati non si possono includere solo i costi dei servizi legali, in quanto normalmente per l'esportazione rilevano costi di natura tributaria, costi di natura bancaria e assicurativa, oltre che, ovviamente, costi di trasporto. Ancora. La Commissione utilizza i risultati della ricerca dell'OCDE precisando che proprio questa ricerca “dimostra gli effetti negativi che un eccesso di regolamentazione può avere per i consumatori”, un abbassamento della qualità dei servizi e un innalzamento dei costi per i consumatori (p.10).

Sulla base di queste considerazioni, a cui si aggiungono le argomentazioni di natura giuridica tratte dalla interpretazione degli artt. 81 e 82 del Trattato la Commissione è giunta alla conclusione che legittimava la necessaria liberalizzazione dei servizi, in particolar edie servizi legali, con l'eccezione del caso Wouters.

Due osservazioni si possono aggiungere in questo sintetico quadro d'insieme: la Commissione, in particolare la DG Mercato interno, ha sovrapposto dati su dati manipolandone però il significato secondo una impostazione ideologica rivolta dimostrare che i servizi legali troppo regolamentati costituiscono un costo eccessivo per le imprese e per i consumatori; la Commissione è stata smentita dalla Corte di Giustizia, la quale, decidendo il caso Cipolla (C-94/04) e il caso Macrino (C-2002/04) ha confermato la conformità alla disciplina comunitaria della regolamentazione della attività forense in Italia, secondo la legge del 1933 e succ. modificazioni.

4. Doing Business (2004,2005)

Poche battute richiedono i due Rapporti della Banca Mondiale degli Investimenti, diretti a dimostrare che : (i) gli investimenti sono preferibili nei Paesi nei quali le regole non sono affidate a codici ma a sistemi elastici, come il common law; (ii) conseguentemente, le condizioni della amministrazione della giustizia sono peggiori nei sistemi più rigidi in quanto codificati;(iii) la garanzia dei crediti è superiore nei sistemi in cui funziona meglio la macchina della giustizia ; la conclusione è che è meglio investire nei Paesi retti dal common law.

Il teorema è stato smontato pezzo per pezzo dagli studiosi di diritto comparato: vorrei segnalare, tra i molti studi persuasivi e documentati che i due Rapporti hanno suscitato i saggi raccolti dalla Association Henri Capitant nel 2005 e nel 2006 (Daloz, Parigi).

Al di là delle ragioni occulte che hanno motivato la pubblicazione dei due Rapporti è fin troppo evidente che il grado di correttezza nel decidere e il grado di affidabilità di un sistema giuridico non sono adeguatamente rappresentati dai tempi della giustizia né dai suoi costi; e non è detto che là dove i tempi sono brevi la giustizia sia *fair* (sul punto v. ancora Cranston, op.cit.).

5. Macchina della giustizia e costi dei servizi legali

Dall' ampia ricerca condotta dal CEPEJ risulta come il sistema di amministrazione della giustizia in Italia risulta in modo impietoso come l' Italia si collochi in coda ai sistemi vigenti in Europa , soprattutto per la durata dei procedimenti (ragione delle numerose condanne emesse nei confronti del nostro Paese dalla Corte europea dei diritti dell' Uomo).

La ricerca dimostra però che le risorse destinate alla macchina della giustizia sono scarse, se comparate con quelle dei Paesi di dimensioni simili al nostro, che gli emolumenti dei magistrati sono inferiori rispetto a quelli percepiti nei Paesi omologhi, che i servizi sono certamente inferiori. Non sono quindi gli avvocati , né la disciplina dei servizi legali, la causa della crisi della amministrazione della giustizia nel nostro Paese. Nessuna indicazione in questo senso proviene dalla ricerca, e quindi chi propugna tesi siffatte ancora una volta ignora i dati e sovrappone ad essi una ideologia avversa – per principio - alle professioni, e in particolare alla professione forense.

Dati allarmanti emergono anche dalla ricerca condotta da Confindustria, in particolare nel settore del recupero dei crediti e dei fallimenti. Ma tenuto conto che il sistema è in fase di riforma, che a quanto risulta dai dati pubblicati dai giornali specializzati, i procedimenti per le revocatorie nei confronti delle banche sono crollati, che il processo telematico (una volta passato dal regime sperimentale a quello ordinario) risolverebbe drasticamente il problema, la gran parte delle critiche che si appuntano sui costi dei servizi legali sembra dissolversi.

Dobbiamo – credo – prendere atto che non vi sono dati attendibili , e che le indagini sulle cause producono prospettive diagnostiche assai discutibili. Prima dunque di porre mano a drastici rimedi e prima di imputare agli avvocati disegni eversivi, rivolti a procrastinare i procedimenti, a ritardare il giudizio, a profittare della disinformazione dei clienti, occorre effettuare studi accurati.

Ad esempio, per i servizi legali delle imprese, verificare settore per settore le attività d'impresa considerate, la sussistenza o meno in quel settore di normative di difficile o controversa applicazione, il grado di aleatorietà dell'attività imprenditoriale svolta, il grado di affidabilità economic a e finanziaria dell'imprenditore, le fasce di contenzioso ripartite per materie e per valore, il tipo di attività stragiudiziale svolta, le connessioni tra questa attività e quella svolta da altri professionisti (ai quali potrebbero essere imputati gli errori iniziali di cui si deve far carico l'avvocato). Il CNF è disponibile a partecipare ad una ricerca che ponga basi di partenza solide e attendibili per poter formulare proposte di riforma, che certamente non possono passare attraverso ulteriori modificazioni di natura processuale (se non nel senso della semplificazione e unificazione dei riti), non possono passare attraverso la soppressione di gradi di giudizio, ma piuttosto attraverso la riformulazione dell'art. 111 Cost., non possono passare attraverso l'imputazione ai privati, cioè agli avvocati, di servizi che debbono essere resi dallo Stato, e non possono passare neppure attraverso la drastica riduzione dei compensi, che si traduce necessariamente nello svolgimento di una attività seriale, meccanica e poco qualificata.